

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1803

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, SCAGLIONE, SANTINI, FORTUNA,  
ANDÒ, FELISETTI, MUNDO, ROMANO**

*Presentata il 7 giugno 1984*

Norme sulla giurisdizione amministrativa di primo grado  
e sull'ordinamento del Consiglio di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — La proposta di legge che presentiamo all'attenzione della Camera dei deputati, auspicando vivamente i necessari ed opportuni approfondimenti ed il perfezionamento che indubbiamente verrà dal dibattito e dalle valutazioni del successivo *iter*, risponde alla esigenza non soltanto di dare una disciplina organica nuova ed adeguata della giurisdizione amministrativa, ma anche di conferire un nuovo e efficace impulso alla estensione e ridefinizione della effettiva tutela prestata al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, per ciò che attiene al rimedio giurisdizionale.

Si tratta di problemi tuttora aperti, insorti fin dalla posizione del nuovo quadro di riferimenti normativi posti dalla Carta costituzionale che, con i principi e con le disposizioni in essa contenuti, ha rappresentato un coraggioso progresso, ma non attivato compiutamente a causa del

perdurante carattere frammentario, incoerente e ben diversamente orientato dalla legislazione allora vigente, e in buona misura fino ad oggi sopravvissuta.

A ciò deve aggiungersi che la crescente, necessaria, estensione dell'azione amministrativa e l'aumento dei campi di intervento di essa, hanno finito col provocare nuovi ed impreveduti elementi di compressione virtuale delle posizioni del cittadino, aumentando quindi le contraddizioni generali menzionate.

Infine, l'inizio dell'attuazione dell'ordinamento regionale ed il conseguente irrobustimento dell'insieme delle autonomie democratiche territoriali hanno posto seri problemi relativamente all'organizzazione della giurisdizione amministrativa sotto diversi profili. Il primo concerne il rapporto interno della stessa giurisdizione amministrativa, dal punto di vista organico, ed

il secondo riguarda la riorganizzazione dei soggetti stessi investiti di potestà giurisdizionale amministrativa, per una disciplina che realizzi compiutamente i principi costituzionali circa il giudice, che non sono da considerarsi delimitati esclusivamente al giudice ordinario, ma devono al contrario considerarsi idonei ad esplicare la propria efficacia anche nei confronti del giudice amministrativo.

Queste esigenze ci hanno spinto a presentare questa proposta di legge, consapevole del fatto che non ancora si è data una risposta ai suddetti problemi tale da corrispondere alle stesse nemmeno con la legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

2. — La proposta di legge si compone di un primo titolo dedicato alla giurisdizione amministrativa di primo grado (articoli da 1 a 37), e di un secondo titolo (articoli da 38 a 68) sull'ordinamento del Consiglio di Stato, nonché di un terzo titolo (articoli da 69 a 85), contenente disposizioni transitorie e finali.

Il titolo primo contiene disposizioni relative alla giurisdizione amministrativa di primo grado.

Esso si compone di un capo primo (articoli da 1 a 9), contenente disposizioni relative ad organi ed attribuzioni della giurisdizione amministrativa di primo grado. In tale capo è definita la competenza dei tribunali amministrativi regionali (articolo 1), sotto il profilo della giurisdizione generale di legittimità e della giurisdizione esclusiva, nonché di merito (articoli da 2 a 4). Per ciò che concerne la giurisdizione generale di legittimità è rimarchevole il principio, riprodotto anche in altre parti, per il quale sono tutelati interessi legittimi contro non solo gli atti ma anche i comportamenti della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la giurisdizione esclusiva vi è una rilevante estensione della attuale competenza dei tribunali amministrativi regionali che, come può rilevarsi dalla lettura della disposizione, corrisponde al fine di estendere la tutela giurisdizionale amministrativa a campi di rilevante interesse sociale e civile, per i quali essa

attualmente si può considerare assai precaria o di fatto esclusa: in ogni caso affidata esclusivamente alla sensibilità ed al valore professionale degli organi della giustizia amministrativa. Le stesse considerazioni, sotto diverso profilo, possono farsi per ciò che concerne la nuova definizione della giurisdizione di merito.

Le successive disposizioni del medesimo capo primo concernono la definizione e la disciplina del contenzioso relative alle questioni di legittimità sugli atti normativi (articolo 5), la previsione dei poteri del tribunale amministrativo regionale, ivi comprese le rilevanti misure cautelari (articolo 7), l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore regionale presso il tribunale amministrativo, e l'attribuzione al medesimo di potestà di indagini (articoli 8 e 9).

Nel capo secondo del titolo primo è contenuta la disciplina delle facoltà di azione e di difesa del soggetto privato, o di chiunque altro possa comunque promuovere la tutela giurisdizionale (articolo 10). Si segnala inoltre il successivo articolo 11 che definisce il rapporto tra azione giurisdizionale amministrativa e contenzioso tributario. Corrispondentemente sono poi definiti gli obblighi della pubblica amministrazione in rapporto al contenzioso giurisdizionale amministrativo, in particolare per ciò che attiene alla esecuzione giurisdizionale delle sentenze (articoli 12 e 13). Nell'articolo 14 è disciplinata la facoltà di gravame contro le sentenze del tribunale amministrativo regionale rispettivamente dinanzi al Consiglio di Stato, alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, alla Commissione tributaria centrale.

Al capo terzo sono contenute le disposizioni in materia di organizzazione dei tribunali regionali. È previsto che siano istituite per legge sezioni staccate, avendo sede il tribunale amministrativo regionale nei capoluoghi delle regioni, ed inoltre (articolo 16) è disciplinata la composizione del collegio.

Al capo quarto sono contenute le norme relative ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali; è fissato l'organico

(articolo 17), la disciplina della nomina dei consiglieri, i requisiti per la designazione da parte delle regioni, le modalità di accesso per concorso, l'attribuzione degli incarichi direttivi, il trattamento economico (articoli da 18 a 22). Inoltre è regolata la materia della destinazione e dei trasferimenti (articolo 23), è fissato l'obbligo di residenza (articolo 24), sono previste disposizioni per le garanzie, l'attribuzione degli incarichi, le incompatibilità (articoli da 23 a 25). Inoltre ancora è regolato il profilo sostanziale e procedimentale della normativa disciplinare (articoli da 26 a 28).

Al capo quinto è disciplinata la posizione ed il funzionamento del consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali, con norme in materia di composizione (articolo 29), di attribuzioni (articolo 30), di formazione elettorale (articoli da 31 a 34), di convocazione e deliberazione, di scioglimento e di sorveglianza (articoli da 35 a 37). Queste disposizioni corrispondono allo scopo di realizzare anche nel corpo organico dei soggetti investiti della funzione giurisdizionale amministrativa, dei principi di autogoverno, nelle forme che si sono ritenute appropriate e compatibili.

Il titolo secondo detta norme relative all'ordinamento del Consiglio di Stato.

Al capo primo, che disciplina le attribuzioni del Consiglio di Stato, sono regolate e definite: 1) la funzione consultiva (articolo 38), che viene svolta su richiesta e sugli atti del Governo, e delle regioni, nonché si estrinseca nella formulazione di schemi di disegni di legge e di regolamenti (atti normativi dell'esecutivo). Al successivo articolo 39 è disciplinata compiutamente la fattispecie del parere obbligatorio del Consiglio di Stato, in particolare previsto per tutti gli atti di normazione secondaria che assumano la forma del decreto presidenziale, sugli schemi dei testi unici (di legge e di regolamenti), sugli schemi dei disegni di legge concernenti l'ordinamento stesso del Consiglio di Stato, nonché sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

E previsto inoltre che le Camere e i Consigli regionali possano per il tramite dei rispettivi esecutivi chiedere parere del Consiglio di Stato su atti di iniziativa legislativa, per il fine della formulazione tecnica o del coordinamento con le norme vigenti (articolo 40).

Ai successivi articoli 41 e 42 sono previste e disciplinate le funzioni giurisdizionali, mentre all'articolo 43 sono contenute norme relative al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

Al capo secondo sono contenute le norme relative alla organizzazione del Consiglio di Stato, con in particolare le disposizioni relative alla composizione (articolo 44), alle sezioni (articolo 45), alla commissione permanente per gli affari regionali, con competenza consultiva (articolo 46), alle commissioni speciali (articolo 47), all'ufficio del massimario (articolo 48). Negli articoli 49 e 50 sono disciplinate l'adunanza generale, nonché l'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali.

Al capo terzo si riferiscono le disposizioni relative ai magistrati del Consiglio di Stato. Per la nomina di essi (articolo 51) è prevista la forma del decreto presidenziale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e con derivazione o da atto di designazione del Governo o mediante procedimento concorsuale per titoli ed esami o per designazione regionale, nonché per designazione del Consiglio provinciale di Bolzano ex articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Nei successivi articoli da 52 a 54 sono regolate le procedure e sono poste le norme per gli atti di designazione, nonché i requisiti e i principi regolatori dei concorsi.

All'articolo 55 viene disciplinata la nomina del presidente del Consiglio di Stato. Ai successivi articoli da 56 a 59 sono regolate le attribuzioni degli incarichi direttivi, dell'incarico di segretario generale, nonché le norme in materia di incompatibilità e di incarichi e per il collocamento fuori ruolo. Infine, sono previste disposizioni per il trattamento economico (articolo 60) e in tema di guarentigie (articolo 61).

Al successivo capo terzo è collocata la normativa relativa al consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, con disposizioni concernenti la composizione (articolo 62), le attribuzioni (articolo 63), il procedimento elettorale e le altre norme relative (articoli da 64 a 67), le modalità di funzionamento (articolo 68).

Al titolo terzo sono previste disposizioni transitorie e finali. In particolare è mantenuta l'attuale disciplina del Tribunale amministrativo regionale per il Trentino-Alto Adige (articolo 69), sono previste norme per la soppressione ed il coordinamento delle competenze assorbite secondo la proposta di legge degli organi della giurisdizione amministrativa (articolo 70), è regolata la determinazione iniziale e lo adeguamento dell'organico dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali (articolo 61), sono previste norme relative ai primi referendari ed ai referendari del ruolo dei tribunali amministrativi regionali, nonché concorsi transitori a consigliere amministrativo regionale (articolo 73). Ai successivi articoli 74, 75 e 76 sono poste norme, sempre transitorie, relative alla posizione degli attuali presidenti di sezio-

ne del Consiglio di Stato, all'espletamento dei concorsi per referendari al Consiglio di Stato, nonché ai passaggi di ruolo e inquadramento. All'articolo 77 si provvede all'abrogazione delle vigenti disposizioni per i giudizi di conto, mentre all'articolo 78 è contenuta una norma di delega per l'adeguamento ed il coordinamento della disciplina degli organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado.

Uguale delega legislativa è prevista all'articolo 79 in materia di processo amministrativo mentre l'articolo 80 contiene disposizioni processuali transitorie. Le norme delegate previste nei precedenti articoli ricevono una particolare disciplina procedimentale nell'articolo 82.

Infine, all'articolo 81 è definito, con legislazione delegata, lo stato giuridico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato.

Gli articoli da 83 a 85 provvedono alla disciplina delle spese di funzionamento, alle indicazioni per l'onere finanziario per il triennio 1984-1986, nonché alle norme di coordinamento e di abrogazione.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA  
DI PRIMO GRADO

## CAPO I.

## ORGANI ED ATTRIBUZIONI.

## ART. 1.

*(Tribunali amministrativi regionali).*

La giurisdizione amministrativa di primo grado è esercitata dai tribunali amministrativi regionali nel territorio della regione in cui ciascuno ha sede.

## ART. 2.

*(Giurisdizione generale di legittimità).*

Il Tribunale amministrativo regionale decide sui ricorsi proposti per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge a tutela di un interesse legittimo di persone fisiche o giuridiche contro atti e comportamenti di organi:

1) dell'amministrazione periferica dello Stato e di ogni altro ente pubblico non territoriale aventi sede nella sua circoscrizione ed attribuzioni limitate al territorio della stessa;

2) dell'amministrazione della regione e degli altri enti pubblici territoriali compresi nella sua circoscrizione;

3) dell'amministrazione centrale dello Stato e di ogni altro ente pubblico, quando gli effetti dell'atto o del comportamento si producono esclusivamente nel territorio della regione o sono limitati a persone in essa residenti.

Sui ricorsi contro ogni altro atto o comportamento degli organi, di cui al

n. 3) del precedente comma, decidono rispettivamente il tribunale amministrativo regionale avente sede in Roma e quello della regione in cui ha sede l'ente.

ART. 3.

(*Giurisdizione esclusiva*).

Il Tribunale amministrativo regionale ha giurisdizione esclusiva, anche a tutela dei diritti soggettivi e secondo la competenza territoriale di cui all'articolo precedente, sulle controversie concernenti:

1) il rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato e di tutti gli altri enti pubblici non economici in ogni suo aspetto, compreso il procedimento di costituzione e il trattamento di previdenza, di pensione e di quiescenza;

2) le pensioni di guerra compresi i trattamenti accessori;

3) l'attività amministrativa relativa all'esistenza, al controllo ed alla vigilanza degli enti pubblici e delle persone giuridiche private;

4) le prestazioni di ogni genere, e gli oneri di spesa relativi, del servizio sanitario nazionale nonché dell'istruzione e della assistenza pubbliche;

5) la interpretazione nei rapporti fra lo Stato ed i suoi creditori dei contratti di prestiti pubblici e delle leggi relative;

6) la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

7) l'edilizia residenziale pubblica, convenzionata e sovvenzionata;

8) le fiere e i mercati;

9) le concessioni di beni e servizi pubblici compresi le indennità, i canoni ed altri corrispettivi;

10) le acque pubbliche, a norma degli articoli 140, 143 e 144 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, salva la giurisdizione del giudice ordinario per le azioni possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto;

11) l'accertamento, l'esercizio e la liquidazione degli usi civici;

12) le espropriazioni per pubblica utilità, salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti le indennità;

13) i confini degli enti pubblici territoriali;

14) le opere pubbliche dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

15) le opere di privato interesse riguardanti strade e autostrade statali;

16) la responsabilità per danni cagionati allo Stato ed agli altri enti pubblici dai rispettivi dipendenti o amministratori;

17) la responsabilità dello Stato e di enti pubblici nonché dei loro dipendenti o agenti per danni cagionati ad altri soggetti;

18) le imposizioni tributarie di qualunque specie, salva la competenza del giudice ordinario per le opposizioni ad esecuzioni forzate promosse in base ad accertamenti divenuti definitivi;

19) l'eleggibilità dei consiglieri regionali, provinciali e comunali e le operazioni per la loro elezione successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi;

20) le violazioni delle norme non penali in materia valutaria;

21) l'adempimento totale o parziale dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato del giudice amministrativo, nonché, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato del giudice ordinario.

#### ART. 4.

*(Giurisdizione anche in merito).*

Il Tribunale amministrativo regionale decide, pronunciando anche in merito, nelle controversie di cui ai numeri 2), 4), 5), 8), 11), 13), 16), 17) e 21) dell'articolo precedente, nonché sui ricorsi proposti contro:

1) gli atti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica nelle materie di edilizia, di polizia locale e di igiene pubblica e gli atti conseguenti di esecuzione;

2) gli atti del sindaco in materia di igiene abitativa;

3) gli atti con i quali i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici sono stati destituiti, dispensati dal servizio o, in qualsiasi altra forma, licenziati o sospesi per un periodo maggiore di tre mesi ovvero sia stato formato il loro ruolo di anzianità;

4) ogni altro atto indicato dalla legge.

#### ART. 5.

##### *(Questioni di legittimità degli atti normativi).*

I regolamenti ed ogni altro atto normativo non avente valore di legge non sono impugnabili autonomamente.

Le questioni di legittimità degli atti, di cui al comma precedente, sono sollevate dalle parti o d'ufficio nel processo dinanzi al tribunale amministrativo regionale, il quale le rimette all'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per la loro risoluzione, se ritiene che questa sia rilevante ai fini della decisione.

Il processo, nel quale è sollevata una questione di cui al comma precedente, resta sospeso fino alla decisione sulla stessa.

#### ART. 6.

##### *(Poteri del tribunale amministrativo regionale).*

L'annullamento di atti pronunciato dal tribunale amministrativo regionale opera immediatamente per effetto della sentenza e dal momento della loro emanazione.

Il tribunale amministrativo regionale nell'esercizio della giurisdizione esclusiva decide in via principale sulle questioni relative a tutti i diritti soggettivi controversi, compresi quelli patrimoniali conseguenziali all'annullamento di atti, e condanna l'amministrazione al pagamento delle somme eventualmente dovute e da esso liquidate.

Il tribunale amministrativo regionale, fuori dei casi di cui al comma preceden-

te, decide su tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti soggettivi con efficacia limitata alla pronunzia sulle questioni principali. Sono in ogni caso riservate al giudice ordinario le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, tranne che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

ART. 7.

*(Misure cautelari).*

Il Tribunale amministrativo regionale, quando vi sia pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile all'interesse legittimo o al diritto soggettivo durante il tempo necessario alla sua tutela giurisdizionale, adotta ad istanza della parte che vi abbia interesse i provvedimenti d'urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e, se necessario, sospende l'esecutività dell'atto impugnato.

I provvedimenti di cui al comma precedente, se richiesti prima della proposizione del ricorso in caso di imminenza del pregiudizio, sono adottati dal presidente o da altro magistrato appositamente delegato, assunte sommarie informazioni. Essi non hanno efficacia se non sono notificati insieme con il ricorso, che deve essere accompagnato da istanza irrevocabile di fissazione di udienza, e sono sottoposti a convalida del tribunale in camera di consiglio entro i successivi quindici giorni.

ART. 8.

*(Procuratore regionale).*

È istituito presso ogni tribunale amministrativo regionale l'ufficio del procuratore regionale per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

All'ufficio di cui al comma precedente sono addetti magistrati e funzionari della Corte dei conti.

## ART. 9.

*(Poteri di indagine  
del procuratore regionale).*

Il procuratore regionale ha la facoltà di ordinare a qualsiasi organo della pubblica amministrazione la produzione di qualsiasi atto o documento e la comunicazione di qualsiasi notizia, che ritiene necessario acquisire per l'esercizio delle sue funzioni.

In caso di inadempimento ingiustificato all'ordine, di cui al comma precedente, il procuratore regionale ne fa denuncia al procuratore della Repubblica competente.

## CAPO II.

## L'ATTIVITÀ DELLE PARTI.

## ART. 10.

*(Iniziativa della tutela giurisdizionale).*

La tutela giurisdizionale del Tribunale amministrativo regionale è promossa con ricorso della persona fisica o giuridica cui spetta l'interesse legittimo o il diritto soggettivo che si assume leso dall'atto o dal comportamento della pubblica amministrazione.

Le controversie concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario nazionale, dell'istruzione e dell'assistenza pubbliche e degli altri servizi pubblici, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, l'assetto del territorio e l'attività edilizia possono essere promosse in forma singola o associata da chiunque abbia residenza nel comune, nella cui circoscrizione si siano prodotti effetti di atti o comportamenti amministrativi che si assumono illegittimi.

Le controversie, di cui al n. 16) dell'articolo 3, sono promosse dal procuratore regionale, il quale interviene anche in ogni altro giudizio in cui ravvisi la necessità di tutelare un pubblico interesse.

Le controversie, di cui al n. 18) dell'articolo 3, possono essere promosse da qualsiasi cittadino elettore rispettivamente della regione, della provincia e del comune o da chiunque vi abbia interesse.

Il Tribunale amministrativo regionale, quando accerta l'illegittimità di atti amministrativi oggettivamente connessi con l'atto o il comportamento impugnati, li annulla anche d'ufficio, in quanto concorrenti alla lesione dell'interesse legittimo o del diritto soggettivo dedotti in giudizio, ancorché non ne sia stata fatta diretta impugnazione.

#### ART. 11.

*(Controversie tributarie).*

Il ricorso nelle controversie di cui all'articolo 3, n. 17), limitatamente alle questioni di estimazione semplice o di determinazione del valore, non è proponibile prima che sia compiuto il procedimento dinanzi alla commissione amministrativa o che siano trascorsi sei mesi dalla proposizione del ricorso amministrativo.

#### ART. 12.

*(Obblighi della pubblica amministrazione).*

Le sentenze del tribunale amministrativo regionale devono essere eseguite nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dai competenti organi dell'amministrazione e, in mancanza, nel successivo termine di 60 giorni dagli organi gerarchicamente superiori o dagli organi che esercitano il controllo sugli enti pubblici.

La Corte dei conti e gli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione e degli altri enti pubblici territoriali, cui deve essere comunicata ogni sentenza riguardante attività da essi controllate, esercitano i loro ordinari poteri di controllo in conformità al giudicato.

La mancata esecuzione colposa di una sentenza, da cui sia derivato danno alla pubblica amministrazione, dà luogo a giudizio di responsabilità a carico del dipendente al quale l'omissione è imputabile.

## ART. 13.

*(Esecuzione giurisdizionale delle sentenze).*

Il tribunale amministrativo regionale, in caso di mancata esecuzione di una propria sentenza entro i termini previsti dall'articolo 12, si sostituisce su ricorso di parte agli organi competenti della pubblica amministrazione nell'emettere gli atti cui la stessa era obbligata per effetto della sentenza.

## ART. 14.

*(Impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale).*

Contro le sentenze del tribunale amministrativo regionale è ammesso appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Nelle controversie, di cui all'articolo 3, n. 1) (limitatamente al trattamento di pensione e di quiescenza), n. 2) e n. 16), l'appello è proposto alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Nelle controversie, di cui all'articolo 3, n. 10), l'appello è proposto al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Nelle controversie, di cui all'articolo 3, n. 14), l'appello è proposto alla commissione tributaria centrale.

## CAPO III.

ORGANIZZAZIONE  
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.

## ART. 15.

*(Sedi e sezioni dei tribunali amministrativi regionali).*

I tribunali amministrativi regionali hanno sede nei capoluoghi delle regioni costituenti le rispettive circoscrizioni e possono essere suddivisi in sezioni. Le sezioni

staccate e le rispettive sedi e circoscrizioni sono determinate con legge.

Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia restano ferme le sezioni staccate già costituite.

#### ART. 16.

*(Composizione  
del tribunale amministrativo regionale).*

Il tribunale amministrativo regionale e la sezione staccata decidono con l'intervento di due consiglieri amministrativi regionali, oltre quello che li presiede.

In caso di assenza o impedimento o incompatibilità del consigliere amministrativo regionale che presiede il tribunale o la sezione, il collegio è presieduto dal più anziano, nell'ordine di ruolo, dei consiglieri amministrativi regionali che li compongono.

#### CAPO IV.

##### I MAGISTRATI

DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.

#### ART. 17.

*(Organico dei magistrati  
dei tribunali amministrativi regionali).*

L'organico complessivo dei tribunali amministrativi regionali è costituito da 500 consiglieri amministrativi regionali.

Ad ogni tribunale amministrativo regionale sono destinati consiglieri amministrativi regionali per metà fra quelli nominati a seguito di concorso e per l'altra metà nominati su designazione della regione.

Nel rispetto del criterio previsto nel comma precedente l'organico dei magistrati di ciascun tribunale amministrativo regionale può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza.

## ART. 18.

*(Nomina a consigliere amministrativo regionale).*

I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La designazione delle regioni è deliberata, previo parere del Consiglio di presidenza, su proposta del presidente della giunta. Alla designazione ciascun Consiglio regionale procede allorché alla regione compete di ricoprire due o più vacanze nel ruolo, a ciò provvedendo con votazione congiunta ed in conformità dei rispettivi regolamenti.

## ART. 19.

*(Requisiti per la designazione regionale a consigliere amministrativo regionale).*

Le regioni possono designare per la nomina a consigliere amministrativo regionale: i professori di università in materie giuridiche, anche non di ruolo, che abbiano avuto a qualsiasi titolo l'incarico di insegnamento per non meno di dieci anni; gli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni; i funzionari dirigenti delle amministrazioni regionali con una anzianità di servizio effettivo di almeno venti anni presso pubbliche amministrazioni; i consiglieri regionali, muniti della laurea in giurisprudenza o equipollente, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno due legislature; gli amministratori provinciali e comunali con almeno cinque anni di mandato.

## ART. 20.

*(Concorso a consigliere amministrativo regionale).*

La partecipazione al concorso a consigliere amministrativo regionale e le modalità di espletamento dello stesso saran-

no disciplinate con regolamento, udito il parere del consiglio di presidenza.

Al concorso per titoli ed esami, di cui al comma precedente, possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nei numeri da 1) a 8) dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che non abbiano superato il 45° anno di età.

ART. 21.

*(Incarichi direttivi).*

L'incarico di presidente di tribunale amministrativo regionale e di presidente di sezione staccata di tribunale amministrativo regionale è conferito dal Consiglio di presidenza ai consiglieri amministrativi regionali, che hanno compiuto sedici anni di effettivo servizio.

Nella prima applicazione della presente legge l'incarico di cui al comma precedente può essere conferito anche in mancanza dell'anzianità di servizio prescritta.

L'incarico di presidente di sezione di tribunale amministrativo regionale è conferito ad un consigliere amministrativo regionale assegnato alla sezione e dichiarato idoneo dal consiglio di presidenza.

ART. 22.

*(Trattamento economico).*

Ai consiglieri amministrativi regionali spetta il trattamento economico previsto per i magistrati ordinari ed essi sono a tal fine equiparati per i primi quattro anni ai magistrati di tribunale, per i successivi quattro anni ai magistrati di appello e per il restante periodo ai magistrati di cassazione.

Ai consiglieri amministrativi regionali che hanno compiuto sedici anni di effettivo servizio è attribuito il trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

## ART. 23.

*(Destinazione e trasferimenti).*

I consiglieri amministrativi regionali nominati per designazione regionale sono destinati ad esercitare le loro funzioni esclusivamente presso il tribunale amministrativo regionale della regione che ha fatto la designazione.

I consiglieri amministrativi regionali nominati per concorso per titoli ed esami possono essere destinati all'atto della nomina a qualsiasi tribunale amministrativo regionale. Essi possono essere trasferiti a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad ogni altro tribunale amministrativo regionale.

Il trasferimento d'ufficio dall'uno all'altro tribunale amministrativo regionale ovvero dal tribunale amministrativo alla sezione staccata dello stesso tribunale può essere disposto dal consiglio di presidenza solo nei confronti di magistrati che abbiano riportato, a seguito di procedimento disciplinare, la sanzione non inferiore alla censura.

## ART. 24.

*(Obbligo di residenza).*

I consiglieri amministrativi regionali hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

## ART. 25.

*(Garanzie, incarichi e incompatibilità).*

I consiglieri amministrativi regionali non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza adottata con il loro consenso o per i motivi stabiliti nella presente legge.

I consiglieri amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali e da quelli previsti nel successivo articolo 58. Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità previsti per i magistrati ordinari.

## ART. 26.

*(Illeciti e sanzioni disciplinari).*

Si estendono ai consiglieri amministrativi regionali le norme previste per i magistrati ordinari in materia di illeciti, sanzioni e procedimento disciplinari salvo quanto disposto dalla presente legge.

## ART. 27.

*(Procedimento disciplinare).*

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del consiglio di presidenza, il quale è tenuto ad esercitare l'azione disciplinare, qualora ne facciano richiesta tre componenti del consiglio di presidenza.

Il Consiglio di presidenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida al componente, nominato istruttore all'inizio di ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari.

Sulla base delle risultanze emerse, il Consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti all'interessato, con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica l'istruttore di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

In pendenza del procedimento disciplinare può per gravi motivi essere disposta,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza, la sospensione del magistrato dal servizio.

ART. 28.

(Decisione).

Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso il termine per l'istruttoria, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio, con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni liberi prima all'interessato, il quale può prendere in visione, estrarre copia degli atti e depositare le sue difese dieci giorni liberi prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione orale l'istruttore svolge la relazione. L'inquisito ha per ultimo la parola ed ha la facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

Il consiglio di presidenza delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto più favorevole all'inquisito.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, dinanzi agli organi di giurisdizione amministrativa.

CAPO V.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.

ART. 29.

(Composizione).

Il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio ed è composto da:

1) undici consiglieri amministrativi regionali, dei quali almeno quattro con incarico direttivo;

2) due componenti eletti dalla Camera dei deputati;

3) due componenti eletti dal Senato della Repubblica.

ART. 30.

*(Attribuzioni).*

Il Consiglio di presidenza disciplina con regolamento interno il suo funzionamento.

Esso elegge il Presidente e il Vice presidente e delibera:

1) sui titoli di ammissione dei componenti decidendo eventualmente i reclami;

2) sulle assunzioni, sulle assegnazioni di sedi, sui trasferimenti e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

3) sui provvedimenti disciplinari relativi ai magistrati;

4) sul conferimento ai magistrati degli incarichi di presidente di tribunale, di presidente di sezione staccata e di presidente di sezione;

5) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali;

6) sulle piante organiche del personale di segreteria e ausiliario, sentito il consiglio di amministrazione;

7) sui criteri di ripartizione dei ricorsi nei tribunali divisi in sezioni;

8) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti di cui ai nn. 3) e 4) sono adottati in conformità delle deliberazioni del consiglio di presidenza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli altri provvedimenti, salvo che non sia diversamente disposto, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 31.

*(Elezioni del Consiglio di Presidenza).*

All'elezione dei componenti di cui al n. 1) dell'articolo 29 partecipano tutti i consiglieri amministrativi regionali, con vo-

to personale, segreto e diretto. Di tali componenti sei debbono essere eletti tra i consiglieri nominati per concorso e cinque tra quelli nominati per designazione delle regioni.

All'elezione dei componenti di cui ai nn. 2) e 3) dell'articolo 29 la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, secondo i rispettivi regolamenti, procedono tra i candidati in possesso dei requisiti per la elezione a componente del consiglio superiore della magistratura.

Tutti i componenti durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Ai componenti eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla posizione giuridica dei componenti del consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

Il consiglio di presidenza, a maggioranza assoluta, elegge tra i suoi componenti il presidente e il vice presidente.

Funge da segretario del consiglio, il componente meno anziano tra i componenti di cui al n. 1) del secondo comma del presente articolo, coadiuvato, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento interno, dall'ufficio di segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

I componenti eletti tra i consiglieri amministrativi regionali, che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi causa dal servizio, sono sostituiti per il restante periodo da quelli che seguono, per il numero dei suffragi ottenuti, gli eletti nell'ambito di ciascun gruppo di eleggibili.

#### ART. 32.

(Ineleggibilità).

Non sono eleggibili al Consiglio di presidenza i consiglieri amministrativi regionali che, per qualsiasi motivo, al momento della indizione delle elezioni non esercitano funzioni istituzionali.

Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza i consiglieri amministrativi regionali ai quali sia stata inflitta, a seguito di procedimento disciplinare, la censura o una sanzione più grave. Tuttavia sono eleggibili i magistrati sottoposti a censura, quando, dalla data del relativo provvedimento, siano trascorsi almeno cinque anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.

ART. 33.

(Operazioni elettorali).

Per l'elezione al consiglio di presidenza dei consiglieri amministrativi regionali è istituito presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio l'ufficio elettorale, composto da un presidente di sezione e da due consiglieri dello stesso tribunale nominati dal presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla scadenza del precedente consiglio e sono indette dal presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 13.

Ciascun elettore non può esprimere, per ciascun gruppo di eleggibili, più di quattro preferenze, una delle quali per un consigliere con incarico direttivo; quelle eventualmente espresse in eccedenza a tale limite sono nulle.

Le schede debbono essere preventivamente controfirmate dai componenti dello ufficio elettorale e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che, nell'ambito di ciascun gruppo di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

## ART. 34.

*(Contestazioni e reclami).*

L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

I reclami relativi alle eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella adunanza immediatamente successiva a quella della elezione del presidente e del vice presidente.

## ART. 35.

*(Convocazioni e deliberazioni).*

Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. In ogni caso, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza di almeno otto componenti.

## ART. 36.

*(Scioglimento del consiglio di presidenza).*

Il consiglio di presidenza, qualora ne risulti accertata la impossibilità di funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le nuove elezioni sono indette entro quindici giorni dalla data del decreto di scioglimento.

## ART. 37.

(Sorveglianza).

La sorveglianza sui tribunali amministrativi regionali è esercitata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La sorveglianza sui magistrati dei tribunali amministrativi regionali spetta al Consiglio di presidenza, che la esercita anche a mezzo dei rispettivi presidenti.

Il consiglio di presidenza riferisce ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività dei tribunali amministrativi regionali, propone al Governo le innovazioni legislative, regolamentari ed organizzative suggerite dalla esperienza e richieste dalle esigenze del servizio, dispone ed affida ai propri componenti ispezioni sui servizi di segreteria. Il Governo comunica al Parlamento la relazione e le proposte formulate dal consiglio di presidenza.

## TITOLO II

ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO  
DI STATO

## CAPO I.

## ATTRIBUZIONI.

## ART. 38.

(Funzioni consultive).

Il Consiglio di Stato, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa, su richiesta del Governo della Repubblica o di una giunta regionale:

- 1) esprime parere su schemi di disegni di legge e sugli affari di ogni natura;
- 2) formula schemi di disegni di legge e di regolamenti;
- 3) riferisce al Governo entro il 31 marzo di ogni anno sullo stato della legislazione, sia statale che regionale, e delle fonti normative subordinate con particolare riferimento alle norme entrate in vigore nel corso dell'anno precedente suggerendo le modificazioni e gli adattamenti

ritenuti necessari sulla base dei pareri e delle pronunzie giurisdizionali resi. La relazione è comunicata alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

## ART. 39.

*(Pareri obbligatori).*

Il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio:

1) sugli schemi di regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

2) sugli schemi di testi unici di leggi e regolamenti;

3) sugli schemi di disegni di legge concernenti il suo ordinamento;

4) sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

5) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I provvedimenti emanati in difformità del parere, di cui al comma precedente, devono indicare i motivi della stessa.

## ART. 40.

*(Pareri al Parlamento ed ai Consigli regionali).*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, quando lo ritengono opportuno ai fini dell'appropriata formulazione o del coordinamento con le norme vigenti dell'ordinamento giuridico, invitano il Governo a chiedere al Consiglio di Stato il parere su disegni o proposte di legge sottoposti alla loro approvazione.

La facoltà, di cui al comma precedente, è esercitata dai consigli regionali nei riguardi delle rispettive giunte.

## ART. 41.

*(Funzioni giurisdizionali).*

Il Consiglio di Stato, quale organo di tutela della giustizia dell'amministrazione:

1) decide in appello sui ricorsi contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, per i quali non è prevista la

competenza di altri organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado;

2) risolve in adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali le questioni di legittimità dei regolamenti e degli altri atti normativi non aventi valore di legge;

3) risolve i conflitti di competenza fra i tribunali amministrativi regionali;

4) risolve in adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali i conflitti di competenza fra gli organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado.

#### ART. 42.

*(Poteri degli organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado).*

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e gli altri organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado esercitano le rispettive funzioni con gli stessi poteri dei tribunali amministrativi regionali.

L'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato annulla i regolamenti e gli altri atti normativi non aventi valore di legge che riconosce illegittimi.

#### ART. 43.

*(Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana).*

Nella Regione siciliana le funzioni delle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato sono esercitate, secondo le norme della presente legge, dal Consiglio di giustizia amministrativa, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 654.

La composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana continua ad essere disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 654, e successive modificazioni.

## CAPO II.

## ORGANIZZAZIONE.

## ART. 44.

(Composizione).

Il Consiglio di Stato è composto dal presidente e da centoventi consiglieri.

## ART. 45.

(Le sezioni).

Il Consiglio di Stato è suddiviso in sei sezioni, di cui le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.

Ciascuna sezione consultiva è composta da undici consiglieri di Stato, di cui due con incarico direttivo.

Ciascuna sezione giurisdizionale è composta da diciotto consiglieri di Stato, di cui tre con incarico direttivo.

I consiglieri di Stato, compresi quelli con incarico direttivo, sono assegnati alle sezioni all'inizio di ciascun anno con decreto del Presidente della Repubblica su designazione del Consiglio di presidenza, in modo che in ciascuna sezione non meno di due e non più di quattro siano mutati rispetto alla composizione dell'anno precedente.

Le sezioni consultive pronunciano con l'intervento di almeno cinque componenti.

Le sezioni giurisdizionali pronunciano con l'intervento di cinque componenti.

## ART. 46.

(Commissione permanente  
per gli affari regionali).

Per la trattazione in sede consultiva degli affari regionali è istituita la commissione permanente per gli affari regionali composta da undici consiglieri di Stato, dei quali due con incarico direttivo e quattro scelti fra quelli nominati per designazione delle regioni.

## ART. 47.

*(Commissioni speciali).*

E vietata la istituzione di commissioni speciali per la trattazione di affari determinati.

Per gli affari di carattere misto e per quelli di rilevanza regionale, prospettati dalle amministrazioni dello Stato e, per loro tramite, da enti pubblici a carattere ultraregionale, il presidente del Consiglio di Stato, su conforme parere del Consiglio di presidenza, può disporre con proprio decreto la riunione congiunta di più sezioni consultive o della sezione consultiva con la commissione permanente per gli affari regionali, che sono presiedute dal consigliere di Stato più anziano avente incarico direttivo.

Con decreto del presidente del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, possono essere istituite all'inizio dell'anno, per la trattazione degli affari in determinate specifiche materie, commissioni speciali permanenti, composte da sette consiglieri di Stato, dei quali uno con incarico direttivo.

Quando nella trattazione di un determinato affare presso una sezione consultiva sono rilevate questioni che possano interferire con le materie assegnate alla commissione speciale permanente, l'affare, con preavviso motivato, è trasmesso alla commissione speciale permanente alla cui adunanza è chiamato a partecipare con lo stesso incarico il consigliere di Stato che ha riferito alla sezione su di esso.

La disposizione del comma precedente non si applica agli affari assegnati alla commissione permanente per gli affari regionali.

## ART. 48.

*(Ufficio del massimario).*

È istituito l'ufficio del massimario delle decisioni e dei pareri del Consiglio di Stato.

La direzione dell'ufficio è conferita dal Consiglio di presidenza a un consigliere di Stato con incarico direttivo.

All'ufficio sono applicati in via ordinaria due consiglieri, con il loro consenso, e, in via straordinaria, per un periodo di tre anni, i consiglieri di Stato nominati a seguito di concorso per titoli e per esami, ferme restando le ordinarie funzioni di istituto.

ART. 49.

*(Adunanza generale).*

L'adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ovvero, in caso di suo impedimento o incompatibilità, dal consigliere di Stato più anziano con incarico direttivo ed è composta da tutti i consiglieri di Stato in servizio.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale.

Le deliberazioni dell'adunanza generale non sono valide se alle relative sedute non sia intervenuta almeno la metà dei suoi componenti.

ART. 50.

*(Adunanza plenaria  
delle sezioni giurisdizionali).*

L'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici consiglieri di Stato designati con decreto del Presidente della Repubblica su indicazione del Consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni giurisdizionali.

In caso di impedimento o di incompatibilità, il presidente è sostituito dal consigliere di Stato più anziano avente incarico direttivo; gli altri componenti sono sostituiti dai consiglieri di Stato supplenti designati nello stesso decreto in numero di due per ogni sezione.

All'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali, cui sia stato rimesso un appello proposto contro una sentenza della

sezione autonoma di Bolzano del Tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige, partecipa il consigliere di Stato nominato ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in luogo del componente meno anziano.

All'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali, cui sia stato rimesso un appello del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, partecipano anche due componenti dello stesso.

### CAPO III.

#### I MAGISTRATI.

#### ART. 51.

*(La nomina).*

I consiglieri di Stato sono nominati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica:

- a) quaranta per designazione del Governo;
- b) sessanta in base a concorso per titoli ed esami;
- c) diciannove per designazione, uno per ciascuna regione, esclusa la Sicilia, dai consigli regionali;
- d) uno per designazione del consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

#### ART. 52.

*(Designazioni).*

La designazione del Governo è deliberata dal Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di presidenza, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, e diviene efficace se, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, le commissioni affari costitu-

zionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso parere contrario.

La designazione delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano è deliberata, previo parere del consiglio di presidenza e su proposta del presidente della giunta, dal consiglio regionale o dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

La designazione dei vincitori del concorso per titoli e per esame è fatta dal Consiglio di presidenza.

#### ART. 53.

*(Requisiti per le designazioni spettanti al Governo ed alle regioni).*

Il Governo può designare per la nomina a consiglieri di Stato coloro che, per l'attività o per gli studi giuridico-amministrativi compiuti e per le doti attitudinali e di carattere, possiedono piena idoneità alle funzioni di istituto.

Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano possono designare per la nomina a consigliere di Stato professori di ruolo di università in materie giuridiche, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, dirigenti generali od equiparati delle amministrazioni regionali o provinciali, coloro che hanno svolto per almeno due anni le funzioni di presidente del consiglio regionale o provinciale, di presidente o di assessore della giunta regionale o provinciale e sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.

#### ART. 54.

*(Concorso a consigliere di Stato).*

Al concorso a consigliere di Stato sono ammessi i dipendenti appartenenti alle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale, nonché i dipendenti delle regioni e delle

province autonome di Trento e Bolzano, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di tribunale o equiparata, ovvero di direttore aggiunto di divisione od equiparata, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Le modalità del concorso sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 55.

*(Il Presidente).*

Il presidente del Consiglio di Stato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza.

In caso di vacanza, assenza o impedimento le funzioni di presidente del Consiglio di Stato sono svolte dal più anziano dei magistrati incaricati di presiedere una sezione.

ART. 56.

*(Incarichi direttivi).*

L'incarico di presidente di sezione è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai consiglieri di Stato designati dal Consiglio di presidenza che hanno prestato almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 57.

*(Il Segretario generale).*

L'incarico di segretario generale del Consiglio di Stato è conferito ad un consigliere di Stato dal presidente del Consiglio di Stato, su parere del Consiglio di presidenza, per la durata massima di un triennio e non è immediatamente rinnovabile.

In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale è sostituito da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato.

Durante l'incarico al segretario generale non può essere conferito alcuno degli incarichi previsti dal secondo comma dell'articolo 58.

#### ART. 58.

*(Incompatibilità ed incarichi).*

I consiglieri di Stato non possono assumere incarichi estranei alle funzioni di istituto.

Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente:

1) gli incarichi che comportano la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, ivi compresi i collegi arbitrali limitatamente alle funzioni di presidente o di arbitro unico nelle controversie nelle quali siano parti l'amministrazione dello Stato ovvero aziende od enti pubblici;

2) gli incarichi che comportano, nei casi in cui è espressamente prevista dalla legge, la partecipazione ad organi collegiali amministrativi, nonché a commissioni di concorso, a commissioni o seggi elettorali, a commissioni di studio e a commissioni consultive;

3) gli incarichi di studio e di insegnamento.

I consiglieri di Stato eletti componenti del consiglio di presidenza non possono, durante la carica, essere collocati fuori ruolo, ai sensi del successivo articolo 59, né assumere alcuno degli incarichi previsti dai nn. 1), 2) e 3) del comma precedente.

#### ART. 59.

*(Collocamento fuori ruolo).*

I consiglieri di Stato a cui, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere amministrativo o legislativo presso

le amministrazioni dello Stato ovvero enti o organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, sono collocati fuori ruolo, previo parere favorevole del consiglio di presidenza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

La permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito dopo il triennio un nuovo collocamento fuori ruolo, se non dopo almeno due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

Non possono essere collocati fuori ruolo i consiglieri di Stato che non abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni dalla nomina.

I limiti indicati nei commi precedenti non si applicano al collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

In nessun caso fuori di quelli indicati nel comma precedente è consentito contemporaneamente il collocamento fuori ruolo di più di dodici consiglieri di Stato.

Il collocamento fuori ruolo di un consigliere di Stato con l'incarico di presidente di sezione comporta di diritto la cessazione dell'incarico, il quale può essere rinnovato dopo che sia cessata la posizione di fuori ruolo.

#### ART. 60.

##### *(Trattamento economico).*

Ai consiglieri di Stato spetta il trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione; dopo otto anni nella qualifica essi conseguono il trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

Al presidente del Consiglio di Stato spetta il trattamento economico previsto per il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione.

## ART. 61.

*(Garantigie).*

I consiglieri di Stato non possono essere destinati ad altro ufficio se non con il loro consenso.

Lo spostamento dei consiglieri di Stato da una ad altra sezione o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, può avvenire solo a richiesta o con il consenso dell'interessato ovvero per l'avvicendamento normale nelle sezioni.

## CAPO IV.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DI STATO.

## ART. 62.

*(Composizione).*

Il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed è composto:

- 1) dal presidente del Consiglio di Stato che lo presiede;
- 2) da sei consiglieri di Stato;
- 3) da due componenti eletti dalla Camera dei deputati;
- 4) da due componenti eletti dal Senato della Repubblica.

## ART. 63.

*(Attribuzioni).*

Il Consiglio di presidenza disciplina il proprio funzionamento con regolamento interno e, oltre a verificare i titoli di ammissione dei componenti eletti, decidendo eventualmente i reclami, delibera:

- 1) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati;

2) sul conferimento ai magistrati degli incarichi direttivi;

3) sul conferimento ai magistrati di ogni altro incarico;

4) sui criteri per l'avvicendamento dei magistrati nelle sezioni consultive e nelle sezioni giurisdizionali;

5) sulla costituzione di commissioni speciali permanenti;

6) sul collocamento fuori ruolo;

7) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti di cui ai nn. 1), 2) e 6) sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri provvedimenti sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato.

#### ART. 64.

##### *(Elezione dei componenti).*

I componenti del Consiglio di presidenza, di cui al n. 2) dell'articolo 62, sono eletti da tutti i consiglieri di Stato con voto personale, segreto e diretto.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica procedono di regola all'elezione contemporanea dei componenti il Consiglio di presidenza, di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo precedente, secondo i rispettivi regolamenti.

#### ART. 65.

##### *(Ineleggibilità dei consiglieri di Stato).*

Non sono eleggibili al Consiglio di presidenza i consiglieri di Stato, che al momento della indizione delle elezioni risultano collocati fuori ruolo.

Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza i consiglieri di Stato ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare, se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data del relativo provvedimento.

## ART. 66.

*(Operazioni elettorali).*

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza, di cui al n. 2) dello articolo 62, il presidente del Consiglio di Stato costituisce l'ufficio elettorale composto da tre consiglieri di Stato, di cui uno con incarico direttivo.

Le elezioni hanno luogo entro trenta giorni dalla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno trenta giorni prima della data stabilita.

Le votazioni si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 14.

Ciascun elettore non può esprimere più di quattro preferenze; quelle eventualmente espresse in eccedenza sono nulle.

Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale e debbono essere riconsegnate chiuse.

Dopo le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i consiglieri di Stato che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

## ART. 67.

*(Contestazioni e reclami).*

L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni relative alle operazioni di voto e alla validità delle schede, facendone menzione nel verbale.

I reclami eventualmente proposti contro le decisioni dell'ufficio vanno presentati al consiglio di presidenza e debbono essere depositati nell'ufficio del segretario generale nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione dei risultati.

I reclami, che non hanno effetto sospensivo, sono decisi dal Consiglio di presidenza nella prima adunanza.

ART. 68.

*(Validità delle deliberazioni).*

Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere di Stato più anziano, che ne fa parte, anche su richiesta di almeno tre componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 69.

*(Tribunale amministrativo regionale per il Trentino-Alto Adige).*

L'ordinamento, le funzioni e l'organico dei magistrati del tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige sono disciplinati ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67.

ART. 70.

*(Soppressione di organi e trasferimento di funzioni giurisdizionali).*

I tribunali regionali delle acque pubbliche, di cui all'articolo 138 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, le commissioni tributarie di secondo grado ed i commissari

per la liquidazione degli usi civici sono soppressi e le controversie pendenti dinanzi agli stessi sono devolute ai tribunali amministrativi regionali competenti per territorio, se riassunte entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le funzioni giurisdizionali delle commissioni tributarie di primo grado previste dalle leggi in materia di imposte e tasse cessano con l'entrata in vigore della presente legge; i ricorsi proposti dinanzi alle stesse hanno carattere amministrativo e non precludono l'azione dinanzi al tribunale amministrativo regionale, salvo il disposto dell'articolo 11.

Le controversie pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, al tribunale superiore delle acque pubbliche ed agli organi di giurisdizione ordinaria, nelle materie di cui all'articolo 3, restano di loro competenza.

#### ART. 71.

*(Determinazione iniziale ed adeguamento dell'organico dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali).*

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico dei magistrati addetti a ciascun tribunale amministrativo regionale sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali, di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in modo proporzionalmente adeguato alla pendenza di affari accertata alla data del 31 dicembre 1978.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per adeguare l'organico dei magistrati addetti a ciascun tribunale amministrativo regionale alle esigenze del servizio, in modo che il numero dei magistrati corrisponda a quello dei ricorsi pervenuti nei dodici mesi precedenti diviso per cento.

## ART. 72.

*(Primi referendari e referendari  
dei tribunali amministrativi regionali).*

I primi referendari e i referendari del ruolo dei tribunali amministrativi regionali, fermo restando l'ordine di ruolo, conseguono, alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina a consigliere regionale amministrativo e la rispettiva anzianità complessiva è computata per intero nella nuova qualifica ai fini del trattamento economico.

## ART. 73.

*(Concorsi transitori  
a consigliere amministrativo regionale).*

Sino alla emanazione del decreto, di cui all'articolo 20, i concorsi a consigliere amministrativo regionale continuano ad essere espletati secondo le norme e le modalità previste per il concorso a referendario dei tribunali amministrativi regionali.

## ART. 74.

*(Presidenti di sezione  
del Consiglio di Stato).*

I consiglieri di Stato, che al momento della entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di presidente di sezione, la conservano a titolo personale, salvo l'esercizio delle funzioni secondo le norme della presente legge.

## ART. 75.

*(Disciplina transitoria del concorso  
a consigliere di Stato).*

Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 54, i concorsi a consigliere di Stato sono espletati con le modalità previste per il concorso a referendario del Consiglio di Stato.

## ART. 76.

*(Passaggi di ruolo ed inquadramento).*

I presidenti di sezione e i consiglieri di Stato, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge presiedono un tribunale amministrativo regionale, possono, entro novanta giorni dalla stessa data, chiedere di passare nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali.

I consiglieri di Stato nominati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di rientrare nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali.

I referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati consiglieri di Stato conservando l'anzianità maturata.

## ART. 77.

*(Giudizio di conto).*

Sono abrogate le disposizioni di legge concernenti i giudizi di conto degli agenti dello Stato, delle regioni, delle province e degli altri enti pubblici.

## ART. 78.

*(Ordinamento degli organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per l'adeguamento ed il coordinamento con la presente legge delle norme sull'ordinamento degli organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado diversi dal Consiglio di Stato in relazione anche alle rispettive attribuzioni non giurisdizionali ed allo stato giuridico dei rispettivi componenti e personale di segreteria.

Le norme delegate dovranno attenersi ai principi contenuti nella presente legge con particolare riguardo alla determinazione della competenza di ciascun organo ed alla composizione della commissione tributaria centrale, per i cui componenti deve essere prevista la posizione di fuori ruolo.

ART. 79.

*(Disposizioni sul processo amministrativo).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la nuova disciplina dei giudizi dinanzi agli organi di giurisdizione amministrativa.

Le norme delegate dovranno attenersi ai principi contenuti nelle leggi sulle attribuzioni e l'ordinamento degli organi di giurisdizione amministrativa, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) realizzare una coordinata e organica riforma del procedimento giurisdizionale nei due gradi di giudizio, che, nel rispetto del contraddittorio, assicuri un efficace sistema probatorio e uno svolgimento del processo semplice e spedito;

2) assicurare la raccolta delle prove, immediatamente dopo la proposizione del ricorso e prima della sua trattazione dinanzi al collegio, mediante provvedimenti del presidente o di un magistrato delegato;

3) provvedere alla revisione sistematica e alla eventuale integrazione delle norme sugli organi speciali di giurisdizione amministrativa, assicurando la protezione di interessi non riferibili a soggetti singoli o associati, ma di particolare rilevanza per collettività determinate;

4) assicurare il ripristino e, in quanto possibile, la rinnovazione delle situazioni di fatto e di diritto anteriori agli effetti lesivi ed alla esecuzione dell'atto amministrativo annullato o del comportamento oggetto del giudicato, temperando la protezione degli interessi privati con gli interessi pubblici coinvolti ed at-

tribuendo al giudice amministrativo i necessari poteri di intervento sull'attività amministrativa;

5) assicurare la tutela del terzo in ogni fase del processo e riguardo ad ogni atto processuale incidente sui suoi interessi;

6) disciplinare il litisconsorzio fra la pubblica amministrazione e gli altri soggetti, prevedendone la necessità nelle controversie concernenti la responsabilità per danni cagionati da dipendenti della stessa a terzi;

7) disciplinare il processo di appello ed assicurarne gli effetti devolutivo e traslativo, realizzando il doppio grado di giurisdizione in tutti i casi, nonché prevedendo il giudizio pieno sull'intera controversia sul merito in ciascuno dei due gradi;

8) stabilire le forme, i limiti ed i modi del giudizio di legittimità degli atti normativi non aventi valore di legge:

#### ART. 80.

*(Disposizioni processuali transitorie).*

Fino all'entrata in vigore delle norme, di cui all'articolo 79, si osservano nel processo giurisdizionale amministrativo le norme processuali della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché le norme sui ricorsi dinanzi agli organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado indicati nell'articolo 14.

#### ART. 81.

*(Stato giuridico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con distinti decreti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la disciplina dello stato giuridico del personale di segreteria rispettivamente dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato.

Le norme delegate devono attenersi ai principi contenuti nelle leggi sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato in re-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lazione alle qualifiche e alle funzioni attribuite, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) assicurare la inderogabile corrispondenza delle qualifiche attribuite alle funzioni esercitate;

2) garantire il primo inquadramento del personale già in servizio nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche antecedenti e nei limiti delle esigenze degli uffici;

3) favorire in sede di primo inquadramento il passaggio alle carriere superiori, esclusa quella dirigenziale, in base ad adeguati titoli di idoneità;

4) assicurare la congruità degli organici alle esigenze dei vari servizi in relazione alle funzioni previste.

## ART. 82.

*(Emanazione delle norme delegate).*

Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e foreste, sentito il consiglio di Stato in adunanza generale e una commissione mista composta da quindici senatori e da quindici deputati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere.

Qualora i pareri previsti nel comma precedente non siano espressi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Governo dà corso all'emanazione del decreto.

## ART. 83.

*(Spese di funzionamento).*

Gli impegni e gli ordinativi di spesa relativi ai tribunali amministrativi regionali, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, nonché i mandati di pagamento sono emessi e firmati dai rispettivi presidenti.

## ART. 84

*(Onere finanziario).*

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il triennio 1984-1986 in annue lire 3 miliardi, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 85.

*(Norme abrogate e rinvio).*

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.

Si applicano agli organi di giurisdizione amministrativa ed al relativo personale di magistratura e di segreteria, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le disposizioni di legge per gli stessi vigenti.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge in distinti testi unici le norme concernenti gli ordinamenti dei tribunali amministrativi regionali e di ciascun organo di giurisdizione amministrativa di secondo grado, escluse le norme di procedura e quelle sullo stato giuridico del personale di segreteria, osservando il procedimento previsto dall'articolo 82.